



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il dott. **PIRELLA** in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08

nella causa civile di I Grado iscritta al N. **1841/2015 R.G.** promossa da:

INPS (C.F. **00808900981**), con il patrocinio dell'avv. **ALBE' GIORGIO** e **ALBE' ANNA** (LBANNA67C68B300W) CORSO XX SETTEMBRE, 29 21052 BUSTO ARSIZIO; con elezione di domicilio in VIA DURINI, 5 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. **ALBE' GIORGIO**

ATTORE

contro:

INPS (C.F. **00808900981**), con il patrocinio dell'avv. **ALBE' GIORGIO** e **ALBE' ANNA**, con elezione di domicilio in **VIA DURINI, 5 20122 MILANO**, presso e nello studio dell'avv. **ALBE' GIORGIO**

CONVENUTO

S.C.C.I. SPA (C.F. **01212030962**), con il patrocinio dell'avv. **ALBE' GIORGIO** e **ALBE' ANNA**, con elezione di domicilio in **VIA DURINI, 5 20122 MILANO**, presso e nello studio dell'avv. **ALBE' GIORGIO**

CONVENUTO

OGGETTO: avviso di addebito.



Il Giudice rilevato

che è stato chiesto dalla opponente l'accertamento dell'illegittimità dell'avviso di addebito opposto n. 36820140018769584000 e dell'inesistenza del credito dell'INPS per l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti;

che ai sensi dell'art. 1, co. 203, della l. 662/96 "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli";

che, nella propria memoria, l'INPS, ha chiarito come, prendendo atto dell'intervenuta cancellazione della società, per l'attività nella quale la opponente sarebbe da iscriversi alla Gestione Commercianti, abbia provveduto allo sgravio del ruolo a decorrere dal 26/12/09, restando ancora la controversia solo per la prima e la seconda rata di tale anno;

che, limitato così l'ambito del giudizio, l'ente ha sostenuto come, essendo socia della e avendo compilato il quadro RK relativo all'attività prevalente, nella dichiarazione dei redditi (dal 2007 al 2009: doc. 6 res.) e svolgendo attività lavorativa nella società che non avrebbe dipendenti, sarebbe da assoggettarsi alla menzionata gestione previdenziale;

che, in ogni caso, nell'esame della documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi (doc. 6 res.), è risultato che, solo nella dichiarazione dei redditi dal 2007 al 2009, è stato compilato il quadro RK con una crocetta posta sotto la voce "occupazione prevalente" e non per gli altri anni oggetto dell'avviso di addebito;

che, peraltro, giova osservare come una simile attestazione ("occupazione prevalente") appaia non decisiva, non essendo collegata ad alcun "elemento di fatto" e non potendo, quindi, valere come dichiarazione confessoria, non essendo, da parte della dichiarante, volta ad ammettere di aver prestato un operato con le caratteristiche dell'iscrizione alla Gestione Commercianti;

che, cioè, si deve rilevare come una simile dichiarazione, effettuata solo mediante una compilazione telematica, sia stata effettuata in un contesto differente e che nulla appaia poterla ricondurre all'ammissione dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti;

che, nel caso, in particolare, la parte opponente ha, poi, allegato come nel periodo del 2009 residuo in causa, per la di cui era socia, non avrebbe svolto alcuna attività;

che tale allegazione è stata confermata dal testimone ascoltato in giudizio;

che, in particolare, è emerso come la opponente non abbia mai prestato alcuna attività lavorativa per tale società che oggi è stata chiusa e che l'attività lavorativa veniva svolta dall'esperto informatico, oltre che da uno studio di commercialisti (cfr. il verbale di causa);



che, dunque, si deve concludere che non risulta esservi stata alcuna attività lavorativa della opponente che possa, tra l'altro, presentare *quel carattere continuativo e non occasionale richiesto dalla Suprema Corte* per l'iscrizione alla gestione in parola (cfr. Sentenza n. 11804 del 12/07/2012), dovendosi, conseguentemente, ritenere che in capo alla parte non vi fossero i presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, per il difetto del requisito di un'attività lavorativa abituale e prevalente di cui all' art. 1, comma 203, lett. c), della legge n. 662 del 1996;

che, dunque, si deve accogliere il ricorso anche con riferimento alla residua parte dell'anno 2009;

che non è accoglibile, però, la domanda di cancellazione dalla menzionata gestione previdenziale, trattandosi di istanza di annullamento di atti amministrativi, non rientrando tale potere nella giurisdizione del giudice ordinario;

che, in ragione del buon comportamento processuale dell'INPS che ha provveduto spontaneamente allo sgravio suddetto, e in relazione all'errore materiale evidentemente commesso dalla opponente o dal proprio commercialista nella compilazione del quadro RK menzionato - che ha determinato la causa - vi sono i motivi di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%.

PQM

Preso atto dello sgravio da parte dell'ente riferito all'avviso di addebito opposto, eccettuato che per la parte del primo e del secondo trimestre del 2009 e dichiarato il difetto di giurisdizione per la domanda di annullamento dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, dichiara l'inesistenza del credito dell'INPS di cui all'avviso di addebito opposto anche con riferimento al primo e secondo trimestre del 2009. Compensa le spese di lite tra le parti per il 50% e condanna l'INPS a rifondere a parte opponente gli oneri del giudizio per euro 1400, oltre 15% per spese forfettarie e oltre Iva e cpa, già operata la compensazione per il 50%.

Milano, 6.11.15

Il Giudice
dott.

